CAMERA DEI DEPUTATI N. 2454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE, DE SIMONE

Istituzione del parco archeologico Irpinia

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Irpinia è una delle zone più ricche di giacimenti archeologici, artistici ed ambientali del Mezzogiorno e nella stessa provincia di Avellino non dobbiamo dimenticare aree di grande interesse geologico ed archeologico; basti considerare le aree di *Aequum tuticum* di Ariano Irpino, il castello normanno di Ariano Irpino, la vecchia *Aeclanum* di Mirabella, Fioccaglie di Flumeri, la necropoli di Carife, l'insediamento samnitico di Casalbore, i reperti del neolotico nelle contrade « La Starze », « Sant'Eleuterio » di Ariano, i reperti del periodo romano in Frigento, la Mefite di Roccasanfelice, la rocca medievale di Roccasanfelice ed altre presenti nella provincia di Avellino, i reperti di *Abellinum*. Sono tutte queste testimonianze di un patrimonio che fa riferimento alle varie civiltà e alle varie etnie e che bisogna valorizzare anche inserendolo in un itinerario turistico di valore storico-ambientale.

Con la presente proposta di legge si vuole definire un progetto globale di valorizzazione delle risorse disponibili che non si può realizzare con le disponibilità finanziarie ordinarie tenuto conto della complessità poliforme del territorio e della validità dei giacimenti. È necessario, perciò, predisporre un piano pluriennale in grado di favorire una azione straordinaria degli enti preposti alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali.

Si tratta di:

1) realizzare in via prioritaria un monitoriaggio di tutti i beni culturali e ambientali dell'area;

2) classificare i beni immobili (reperti archeologici, beni artistici e storici, librari e archivistici) ed immobili (ambientali, archeologici, architettonici e geopaleontologici);

3) perimetrare i singoli giacimenti archeologici ed ambientali e definire dei collegamenti a rete; individuare una autorità pubblica e privata di gestione in sinergia con gli enti preposti per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali;

4) istituire formalmente il parco Irpinia.

Considerando l'importanza ed il valore dei beni culturali su richiamati, si vuole con la presente proposta di legge valorizzare, salvaguardare e anche utilizzare per fini turistici un patrimonio di immenso valore. L'Irpinia è una terra povera e montuosa, vulnerata da forti dissesti territoriali e sostenuta da una economia povera e marginale; può essere essa valorizzata e aiutata a migliorare il prodotto interno lordo solo attraverso un'azione sinergica ed intersettoriale mirante a valorizzare tutte le risorse presenti sul territorio: in ispecie i beni archeologici ed ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I beni culturali mobili e immobili che costituiscono il patrimonio storico e ambientale dell'Irpinia della provincia di Avellino, individuati con le modalità previste dalla presente legge, sono d'interesse nazionale e per il loro recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione si applicano le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente promuovono un'intesa tra tutte le amministrazioni statali, la regione Campania, i comuni e gli enti pubblici, anche economici, interessati, e provvedono alla definizione di un progetto globale per il recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni di cui all'articolo 1, costituenti nel loro complesso il parco archeologico Irpinia, e di un piano poliennale di sostegno per gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione dello stesso.

2. Il progetto di cui al comma 1 è definito sulla base delle disponibilità finanziarie della presente legge, nonché di tutte le risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, della regione Campania, compresi eventuali contributi dell'Unione europea. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a comunicare ai Ministri di cui al comma 1 le disponibilità suddette. L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento e di gestione dell'intervento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri per i beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sono definite e finalizzate le disponibilità finanziarie previste dalla presente legge e tutte

le altre disponibilità definite ai sensi del comma 2.

ART. 3.

1. Nell'individuazione e nella perimetrazione delle aree del parco Irpinia, le soprintendenze interessate devono tener conto della localizzazione dei giacimenti culturali e delle aree limitrofe al fine di evitare insediamenti in contrasto con la conservazione e la valorizzazione degli stessi. A tal fine, la regione Campania, su proposta delle soprintendenze competenti, limitatamente alle aree interessate provvede a disporre opportuni vincoli ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 4.

1. Le soprintendenze interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma operativo provvedendo a definire tempi, fabbisogno finanziario e modalità di esecuzione delle seguenti fasi:

a) monitoraggio di tutti i giacimenti disponibili nell'area indicata all'articolo 1;

b) classificazione dei beni mobili, reperti archeologici, beni artistici e storici, librari e archivistici, e immobili, ambientali, archeologici, architettonici e geopaleontologici, disponibili in rapporto alle specificità ed ai costi indispensabili per la loro piena valorizzazione, nonché all'individuazione di tutti quelli d'interesse nazionale e internazionale;

c) delimitazione dei singoli giacimenti archeologici e geopaleontologici e definizione dei collegamenti a rete.

2. Per la realizzazione di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 1 le soprintendenze provvedono a presentare ai soggetti di cui all'articolo 2 le proposte operative e i relativi oneri finanziari.

3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero per i beni culturali e ambientali e le soprintendenze competenti provvedono alla delimitazione e alla definizione del parco archeologico denominato parco Irpinia.

ART. 5.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi negli anni 1997-1999, di cui 50 miliardi per l'anno 1997, lire 75 miliardi per l'anno 1998 e lire 75 miliardi per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede per l'anno finanziario 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2454
Lire 500